ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER AFFRONTARE GLI STRAORDINARI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEI TERRITORI DI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE E GLI EFFETTI DEL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Art. 15-bis

Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009

All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: "dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77". All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e" sono inserite le seguenti: "delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purche' utilizzati per le esigenze di culto,".

Versione in vigore dal 5 luglio 2025, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65
Capo	II — Misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei nonché per la protezione civile e per la ricostruzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-per-affrontare-gli-straordinari-eventi/art-15-bis-ulteriori-misure-per-la-ricostruzione-nei-territori-colpiti-dal-sisma

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it